



COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA

(Provincia di Avellino)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

“ I.U.C. ”

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n°16 del 09.09.2014

INDICE

PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE E DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 Componenti del tributo e presupposti impositivi
- Art. 3 Soggetto attivo
- Art. 4 Determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni d'imposta
- Art. 5 Dichiarazioni
- Art. 6 Versamenti
- Art. 7 Scadenze di versamento
- Art. 8 Riscossione ordinaria
- Art. 9 Ravvedimento operoso
- Art. 10 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 11 Accertamento
- Art. 12 Sanzioni
- Art. 13 Rateazioni
- Art. 14 Riscossione coattiva
- Art. 15 Contenzioso
- Art. 16 Rimborsi e compensazioni
- Art. 17 Norme di rinvio

PARTE SECONDA - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art.18Definizione e fondamento normativo
- Art. 19Presupposto dell'imposta
- Art. 20 Definizione di immobile, di abitazione principale e pertinenza
- Art. 21 Assimilazioni all'abitazione principale
- Art.22Soggetti Passivi
- Art. 23 Soggetto Attivo
- Art. 24 Base Imponibile
- Art. 25 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
- Art. 26 Esclusioni
- Art. 27 Esenzioni
- Art. 28 Riduzioni
- Art. 29 Norma di rinvio

PARTE TERZA - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 30Oggetto, definizione e fondamento normativo
- Art. 31 Presupposto dell'imposta
- Art. 32 Soggetti passivi
- Art. 33Soggetto Attivo
- Art. 34 Base Imponibile
- Art. 35 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
- Art. 36 Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi
- Art. 37Esenzioni
- Art. 38Riduzioni e detrazioni
- Art. 39Norma di rinvio

PARTE QUARTA - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 40 Ambito d'applicazione
- Art. 41 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 42 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 43 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 44 Presupposto impositivo
- Art. 45 Definizione di locali, aree scoperte, utenze domestiche e non domestiche
- Art. 46 Soggetto attivo
- Art. 47 Soggetti passivi
- Art. 48 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 49 Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 50 Superficie degli immobili
- Art. 51 Costo di gestione
- Art. 52 Determinazione della tariffa
- Art. 53 Articolazione della tariffa
- Art. 54 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 55 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 56 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 57 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 58 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 59 Scuole statali
- Art. 60 Tributo giornaliero
- Art. 61 Tributo provinciale
- Art. 62 Riduzioni generali per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 63 Riduzioni per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio
- Art. 64 Riduzioni per il recupero
- Art. 65 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Allegati

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: Categorie di utenze non domestiche

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Sant'Andrea di Conza (Av), dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di IUC e le altre norme di rango superiore in quanto compatibili.

Art. 2 Componenti del tributo e presupposti impositivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la IUC si compone di tre elementi:
 - 1) l'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti definita IMU, avente natura di imposta patrimoniale;
 - 2) la Tassa per i Servizi Indivisibili, d'ora in avanti definita TASI, avente natura di tributo sui servizi;
 - 3) la Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti definita TARI, avente natura di tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. Lo specifico presupposto impositivo, che fa nascere l'obbligazione tributaria in relazione a ciascuna singola componente della IUC (Imu, Tasi e Tari), è individuato dalla legge ed è richiamato nel presente regolamento all'art. 19 per quanto riguarda l'IMU, all'art. 31 per quanto riguarda la TASI ed all'art. 46 per quanto riguarda la TARI.

Art. 3 Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Sant'Andrea di Conza in relazione agli immobili, come definiti nel presente regolamento, la cui superficie insista interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Ai fini della prevalenza di cui al comma 1 si considera l'intera superficie dell'immobile, compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 Determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni d'imposta

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta è riservata al Consiglio Comunale che vi provvede con proprie deliberazioni da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. In particolare, il Consiglio Comunale delibera:
 - a) le aliquote IMU e le eventuali detrazioni;
 - b) le aliquote della TASI e le eventuali detrazioni, in conformità ai servizi indivisibili e ai corrispondenti costi individuati, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

c) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

3. Salvo diverse disposizioni normative o del presente regolamento, in caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si considerano confermate le aliquote, le tariffe e le detrazioni già in vigore nell'anno precedente.

4. Relativamente alla sola TARI, in considerazione degli obblighi di legge di copertura integrale del costo del servizio di smaltimento rifiuti, l'eventuale applicazione delle tariffe vigenti nell'anno precedente si intende provvisoria e soggetta a conguaglio se le stesse tariffe non garantiscono l'integrale copertura del suddetto costo.

5. Relativamente alla sola TASI, in caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 1, si applicano le aliquote di base fissate dalla legge e nessuna detrazione che non sia prevista in maniera generale dalla legge.

Art.5 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi, come definiti ed individuati in relazione a ciascuna specifica componente della IUC, presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si verifica uno o più presupposti impositivi. Nel caso di più soggetti passivi co-obbligati in solido al pagamento dell'imposta, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei soggetti purché siano indicati anche gli altri soggetti co-obbligati in solido.

2. La dichiarazione va redatta utilizzando i modelli messi a disposizione dal comune o, per la sola componente IMU, utilizzando il modello ministeriale. La dichiarazione presentata per un anno ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. La dichiarazione, per essere considerata valida, deve contenere obbligatoriamente i dati anagrafici del dichiarante, il codice fiscale ed i dati catastali nonché il numero civico di ubicazione dell'immobile oggetto di tassazione e il numero dell'interno, ove esistente. Relativamente alle sole aree fabbricabili può essere dichiarato anche il valore imponibile determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/1992. In carenza, e comunque quando tale valore non è ritenuto congruo dal Comune, saranno adottati i valori minimi determinati, per le aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento.

4. In fase di prima applicazione, ove non siano intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato in Comune per altri tributi previgenti alla IUC, l'obbligo di dichiarazione si considera assolto:

- a) per la TARI, se risultano dichiarate o accertate le superfici utilizzate per la determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- b) per la TASI, se risultano già acquisite le dichiarazioni IMU o comunque risultano dichiarati o accertati gli immobili già soggetti al pagamento dell'IMU.

5. Non sussiste alcun obbligo dichiarativo quando le variazioni intervenute nel periodo d'imposta siano dipese da atti di trasferimento di proprietà o atti di cessione o costituzione di diritti reali per i quali i Notai utilizzano obbligatoriamente il Modello Unico Informatico (MUI) e nel caso di variazioni determinatesi per causa di morte e già oggetto di dichiarazione di successione.

Art. 6 Versamenti

1. Per ciascuna componente della IUC (IMU, TASI e TARI) il versamento, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello unificato di pagamento F24), nonché tramite ulteriori e diverse modalità di pagamento consentite dalla legge.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a quarantanove centesimi di euro oppure per eccesso se superiore a detto importo.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

- effettuati da un co-obbligato anche per conto degli altri;
- tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta;
- versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

4. Non si procede al versamento se l'imposta dovuta per l'intera annualità è inferiore a dodici euro.

Art.7 Scadenze di versamento

1. In assenza di scadenze di pagamento predeterminate dalla legge o da altro provvedimento normativo, la Giunta Comunale con propria deliberazione può stabilire il numero e le date di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, eventualmente anche in modo differenziato con riferimento alle varie componenti della IUC (IMU, TASI e TARI).

2. Ove non diversamente stabilito dalla legge o in assenza dello specifico atto di Giunta di cui al comma precedente, il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato in due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati, laddove vi sia un obbligo di legge in tal senso.

3. Ove non diversamente stabilito dalla legge e in assenza dello specifico atto di Giunta di cui al precedente comma 1, il versamento della TARI è effettuato in tre rate, con scadenza il 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. Le prime due rate (31 marzo e 31 luglio) sono versate a titolo di acconto, ciascuna nella misura del 35% di quanto complessivamente pagato nell'anno precedente. La terza rata è versata a titolo di saldo ed è calcolata sulla base delle tariffe approvate ed adottate per l'anno di riferimento.

4. Per la TARI, il Comune, o il diverso soggetto gestore del tributo, trasmette al domicilio del contribuente i modelli di pagamento e la bolletta riepilogativa ed esplicativa del totale importo dovuto.

Art.8 Riscossione Ordinaria

1. Ciascuna componente della IUC, ovvero IMU, TASI e TARI, è applicata e riscossa direttamente dal Comune.

Art.9 Ravvedimento operoso

1. Il soggetto passivo che abbia commesso violazioni o trasgressioni che la legge consente di sanare con il ravvedimento operoso, può ricorrere a tale istituto. Pertanto, in quanto compatibili con la disciplina della IUC, si applicano le disposizioni dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n°472/97.

Art.10 Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di ciascuna componente della IUC, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In assenza di tale designazione, il funzionario responsabile del tributo coincide con il "Responsabile del Settore Finanziario" dell'Ente nominato con apposito decreto del Sindaco.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il funzionario responsabile svolge l'attività di accertamento volta ad individuare e sanzionare i comportamenti omissivi e/o elusivi del soggetto passivo irrogando le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento e procedendo al recupero delle somme non versate.

Art.11 Accertamento

1. Il Comune, attraverso il funzionario responsabile, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, con motivato avviso di accertamento, da notificarsi, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine si procede alla contestazione o irrogazione delle sanzioni tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

2. Tutti i settori e servizi comunali in possesso di dati necessari all'espletamento delle attività accertative, sono tenuti a fornire qualsiasi documentazione cartacea od informatica necessarie all'esercizio corretto del potere di accertamento, ivi compresi i necessari collegamenti informatici alle rispettive banche dati, ai fini dell'interesse superiore dell'Ente e per garantire il corretto gettito, nel rispetto dei principi di equità fiscale e di salvaguardia della correttezza delle entrate.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Sulle somme dovute a titolo di IUC in conseguenza di comportamenti sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.

Art.12 Sanzioni

1. In esito all'attività di accertamento svolta, il Funzionario Responsabile procederà ad addebitare al contribuente, unitamente alle somme eventualmente dovute a titolo di imposta non versata, le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, accordando altresì le riduzioni consentite dalla legge.

2. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dalla legge in caso di mancata risposta ai questionari informativi richiamati all'art. 10, comma 2, del presente regolamento.

Art.13 Rateazioni

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti di accertamento tesi al recupero dell'imposta, sanzioni ed interessi, può chiedere il rateizzo delle somme dovute per un periodo massimo di 12 mesi o di 24 mesi a seconda che l'importo complessivo da versare superi o meno la somma di € 1.000,00 (mille euro).

2. Il piano di rateizzo va chiesto formulando apposita domanda indirizzata al funzionario responsabile e viene concesso se il contribuente dimostri di trovarsi in obiettive condizioni di difficoltà.

3. Il piano di rateizzo è concesso in rate mensili di pari importo comprensive di ulteriori interessi calcolati giorno per giorno ed al tasso di interesse legale.

4. Se il contribuente beneficiario di un piano di rateizzo non rispetta le scadenze delle rate accordate, decade dal beneficio del rateizzo e si procede al recupero complessivo di quanto ancora non versato mediante riscossione coattiva.

Art.14 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme previste dalla legge.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12 (dodici), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo il caso di ripetuta violazione al tributo.

Art. 15 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Al fine di contenere il contenzioso sono altresì ammessi ed applicati, secondo i principi ed i criteri Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, gli istituti deflativi del contenzioso in quanto compatibili con la disciplina della IUC.

Art. 16 Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione da parte dell'Ente. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura annua del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Il contribuente che abbia effettuato versamenti in eccesso può, in luogo del rimborso, chiedere l'utilizzo in compensazione per versamenti futuri o per compensare posizioni di debito presenti. La compensazione può essere richiesta anche a favore di altro soggetto contitolare, previa comunicazione all'ufficio competente, per compensare eventuali debiti di imposta accertati dall'Ufficio, in sede di verifica, a carico del secondo.

4. Anche se richiesti dal contribuente, non si procede ad alcun rimborso per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 14, comma 2, del presente regolamento.

Art. 17 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riguardo alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e succ.modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170,della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PARTE SECONDA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 18 Definizione e fondamento normativo

1. L'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, è una delle componenti della IUC istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e le disposizioni che seguono, adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n°446/1997, ne disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Sant'Andrea di Conza (Av).

2. La disciplina per l'applicazione dell'IMU trova fondamento nell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, oltre che negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n°23/2011.

Art. 19 Presupposto dell'imposta

1. L'IMU ha per presupposto il possesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, di qualsiasi immobile sito nel territorio comunale che non sia espressamente considerato esente o escluso dalla legge o dalle norme del presente regolamento.

2. Per l'individuazione degli immobili soggetti all'IMU si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e le altre definizioni recate negli articoli seguenti.

Art. 20 Definizione di immobile, di abitazione principale e pertinenze

1. Al fine di una corretta interpretazione delle norme recate nella parte seconda presente regolamento, si chiarisce che si considera e si definisce "immobile":

- a) il fabbricato, inteso come unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) l'area fabbricabile, intesa come l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e dall'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- c) il terreno agricolo, inteso come il terreno utilizzabile per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

2. Si considera e si definisce "abitazione principale" l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Si considerano e si definiscono "pertinenze" dell'abitazione principale esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non si considerano pertinenze le unità immobiliari per le quali non vi sia identità tra il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento dell'abitazione principale e

della pertinenza stessa e nel caso che quest'ultima non risulti durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 21 Assimilazioni all'abitazione principale

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, e pertanto alle stesse assimilate, le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'assimilazione è valida e si applica limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nello Stato Italiano ed iscritti all'AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la predetta unità immobiliare non risulti locata o in comodato d'uso.

2. Le suddette assimilazioni devono essere fatte valere dal soggetto passivo entro i termini previsti dall'art. 5 del presente regolamento, mediante apposita comunicazione alla quale allegare idonea documentazione, non altrimenti acquisibile dal Comune, che dimostri la sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai benefici del presente articolo.

3. La comunicazione di cui al precedente comma ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano mutamenti dei dati o elementi che possano influire sull'applicazione dell'agevolazione. In tal caso il soggetto passivo deve rendere nuova comunicazione nelle forme e nei termini stabiliti dal comma precedente.

4. L'omessa o tardiva presentazione delle comunicazioni previste dai precedenti commi 2 e 3 determina l'inapplicabilità assoluta dell'assimilazione stabilita dal comma 1 con conseguente recupero delle somme eventualmente non versate. L'infedele comunicazione dei dati che hanno permesso l'accesso al beneficio dell'assimilazione, oltre a determinare il recupero delle somme non versate, è sanzionata secondo le modalità previste per l'infedele dichiarazione.

Art. 22 Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'IMU, come stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. n°23/2011:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 23 Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell'IMU è il Comune di Sant'Andrea di Conza.

2. Si applica l'art. 3 del presente regolamento.

Art. 24 Base Imponibile

1. La base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n°504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n°201/2011 ovvero:

- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati della categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75.
- Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di semplificare la determinazione del valore imponibile, il Comune individua valori minimi di calcolo. Tali valori non hanno natura imperativa ma sono da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta Municipale da adottarsi entro il 30 aprile e comunque non oltre il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione del soggetto attivo del tributo. In caso di mancata adozione di tale delibera si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è

costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- Per le unità immobiliari in corso di costruzione e/o in corso di definizione che, in quanto specifiche fattispecie di utilizzazione edificatoria dell'area (ai sensi dell'art.5, comma 6, del D.Lgs 504/1992) sono iscritte o iscrिवibili in catasto nelle corrispondenti categorie del gruppo catastale "F", la base imponibile è determinata secondo i criteri previsti le aree fabbricabili, tenuto conto della effettiva superficie di ingombro dell'unità moltiplicata per il numero dei piani.

Art. 25 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU compete al Consiglio Comunale che vi provvede ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n°201/2011 e dall'art 1, commi 640 e 677, della Legge n°147/2013.

2. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni deve avvenire avendo riguardo alle necessità di bilancio ed in base a criteri di equità fiscale.

Art. 26 Esclusioni

1. L'IMU non si applica, e pertanto non è dovuta, in relazione al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite all'art. 20 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n°201/2011, come deliberate dal Comune.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n°201/2011, l'IMU non si applica, altresì:

- all'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrिवibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. L'esclusione indicata al comma 1 si applica altresì alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per effetto di previsioni normative e ai sensi del'art. 21 del presente regolamento.

Art. 27 Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. n°23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.

2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

3. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. n°557/1993, convertito in Legge n°133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti di esenzione e indica gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica.

Art. 28 Riduzioni

1. Ai fini del calcolo dell'imposta la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Art. 29 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla parte seconda del presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di IMU.

2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PARTE TERZA
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 30 Oggetto, definizione fondamento normativo

1. Il Tributo sui Servizi Indivisibili, d'ora in avanti TASI, è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 e le disposizioni che seguono, adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ne disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Sant'Andrea di Conza (Av).
2. La TASI è una delle componenti della IUC istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e la sua disciplina trova fondamento nel medesimo art. 1, commi 669 e seguenti, della Legge 147 del 27 dicembre 2013.
3. La TASI è destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 31 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di qualsiasi immobile sito nel territorio comunale che non sia espressamente considerato esente o escluso dalla legge o dalle norme del presente regolamento.
2. La TASI è dovuta anche in relazione al possesso o la detenzione dell'abitazione principale.
3. Per l'individuazione degli immobili soggetti alla TASI si applicano le definizioni valide ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU) riportate all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 32 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, uno o più immobili di cui all'art. 31 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 33 Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune di Sant'Andrea di Conza in relazione agli immobili la cui superficie insista intermente o prevalentemente nel proprio territorio.
2. Si applica l'art. 3 del presente regolamento.

Art. 34 Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si applicano, e si ritengono qui assorbite, le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 35 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI compete al Consiglio Comunale che vi provvede ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti imposti dall'art 1, commi 640 e 677, della Legge n°147/2013.
2. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni deve avvenire avendo riguardo alle necessità di bilancio, in base a criteri di equità fiscale ed in conformità ai costi dei servizi indivisibili individuati ai sensi dell'art. 36 ed alla cui copertura è diretta la tassa.
3. L' aliquota di base e l' aliquota massima della TASI sono stabilite dalla legge.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L.n°201/2011, l' aliquota della TASI non può comunque eccedere il limite dell' aliquota di base prevista dalla legge.
5. Nel deliberare le aliquote TASI, il Consiglio Comunale può prevedere differenziazioni di aliquote in ragione del settore di attività di appartenenza del soggetto passivo nonché della tipologia e della destinazione degli immobili soggetti alla TASI.

Art. 36 Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi

1. Il gettito della TASI è diretto alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - Viabilità e circolazione stradale;
 - Illuminazione pubblica;
 - Arredo Urbano;
 - Manutenzioni degli edifici e delle aree comunali;
 - Protezione Civile;
 - Gestione parchi e manutenzione del verde pubblico;
 - Pubblica sicurezza e vigilanza urbana;
2. I costi di cui al comma 1, da coprire con il gettito TASI, e la relativa percentuale di copertura, sono quantificati di anno in anno all'interno della delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote.

Art. 39 Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli e gli immobili di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014 come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929

n.810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. In sede di deliberazione delle aliquote TASI, come già sancito dall'art. 35 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori esenzioni in corrispondenza delle sole fattispecie previste dall'art. 1, comma 679, della Legge n°147/2013.

Art. 40 Riduzioni e detrazioni

1. Ai fini del calcolo dell'imposta si applicano le riduzioni previste per l'IMU richiamate dall'art.28 del presente regolamento o stabilite da specifiche disposizioni di legge.

2. In sede di deliberazione delle aliquote TASI, come già sancito dall'art. 35 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni in corrispondenze delle fattispecie previste dall'art. 1, comma 679, della Legge n°147/2013 e/o in base alla capacità contributiva della famiglia misurata anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 41 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla parte terza del presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di TASI.

2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PARTE QUARTA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 42 Oggetto, definizione fondamento normativo

1. La Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti TARI, è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 e le disposizioni che seguono, adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ne disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Sant'Andrea di Conza (Av).
2. La TARI è una delle componenti della IUC istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e la sua disciplina trova fondamento nel medesimo art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 147 del 27 dicembre 2013.
3. La TARI è destinata a finanziare, con copertura integrale, i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n°147/2013.
5. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 43 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 44 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempreché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 100 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, adotti specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 45 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 46 Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le seguenti aree:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 47 Definizione di locali, aree scoperte, utenze domestiche e non domestiche

1. Al fine di una corretta interpretazione delle norme recate nella parte quarta del presente regolamento, si chiarisce che si considerano e si definiscono:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, mansarde ecc). Queste ultime si considerano pertinenze dell'abitazione principale, se destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili ad almeno un componente del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 48 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Sant'Andrea di Conza in relazione agli immobili la cui superficie insista intermente o prevalentemente nel proprio territorio.
2. Si applica l'art. 3 del presente regolamento.

Art. 49 Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 50 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. A titolo esemplificativo si considerano inidonee a produrre rifiuti:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperte;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) fabbricati in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, come dichiarazione di inizio e fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori, descrizione della tipologia dei lavori svolti, estremi del protocollo o copia degli atti presentati ai Servizi competenti del Comune. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo che intercorre tra l'inizio e la fine lavori. La domanda di discarico dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al Servizio Tributi di effettuare dei sopralluoghi, se necessari, e dovrà essere completata entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per eventuali discarichi;
 - g) le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto ed i locali contermini e direttamente collegati;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o tramite idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 51 Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 45, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 46, comma 2.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 52 Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50.

Art. 53 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Art. 55 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, adottando il metodo di calcolo normalizzato disciplinato dal D.p.R. 158/1999.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del presente regolamento.

Art. 56 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e comunque in base alla metodologia di calcolo definita dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 57 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio.
5. Per quanto non previsto o specificato nel presente regolamento, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006.

Art. 58 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 59 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa dichiarazione dell'utente che può essere resa anche secondo le modalità previste dal D.p.R. 445/2000. In tal caso, il funzionario responsabile del tributo acquisisce, anche presso altri enti ed istituzioni pubbliche e private, tutte le informazioni utili per procedere alla tempestiva verifica di quanto autodichiarato dall'utente.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che hanno dimora fissa presso l'utenza (es. colf, badanti, ecc.)

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 (tre) unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 60 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 61 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B di cui al D.p.R. n°158/1999 in funzione della popolazione residente.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 62 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 63 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 25% con un minimo giornaliero di € 5,00 (euro cinque).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni e/o agevolazioni di alcun tipo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 64 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente, previa trattenuta del compenso previsto dal citato articolo 19.

Art. 65 Riduzioni generali per le utenze domestiche e non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si può applicare, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 66 Riduzioni per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica la riduzione del 50% della sola parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'annodi riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Il Funzionario Responsabile del Tributo, come definito all'art. 10 del presente regolamento, con l'ausilio di ogni ufficio e servizio comunale, dispone gli opportuni accertamenti, anche mediante accessi ed ispezioni presso l'utenza, atti a verificare la regolarità del ciclo di compostaggio domestico e le modalità di utilizzo del "compost" autoprodotta. In caso di mancato rispetto della normativa ambientale di riferimento vengono adottati gli opportuni provvedimenti compresa l'eventuale segnalazioni alle autorità competenti.

Art. 67 Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in relazione all'attività di recupero dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver realizzato nell'anno di riferimento. L'attività di recupero dei rifiuti assimilati deve essere dimostrata mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di ritiro e recupero dei rifiuti assimilati.
2. La riduzione spetta nella misura del 30% della tariffa dovuta dall'utente e deve essere richiesta annualmente dall'interessato mediante apposita istanza a cui deve essere allegata la documentazione comprovante l'attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Art. 70 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti dicaffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie per comuni sino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club